



**GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE PER LA
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
(RCA) E RISCHI DIVERSI**

Disciplinare di gara

INDICE

PREMESSE	4
1 PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 Piattaforma telematica di negoziazione	5
1.2 Dotazioni tecniche	6
1.3 Identificazione	7
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 Documenti di gara	7
2.2 Chiarimenti	7
2.3 Comunicazioni	8
3 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO	8
3.1 Revisione prezzi	9
4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	9
4.1 Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi	10
4.2 Modifica del contratto in corso di esecuzione	10
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6 REQUISITI GENERALI	12
6.1 Self cleaning	13
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
7.1 Requisiti di idoneità professionale	14
7.2 Requisiti di Capacità economica e finanziaria	14
7.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale	155
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	166
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	16
8 AVVALIMENTO	177
9 SUBAPPALTO	188

10	GARANZIA PROVVISORIA.....	19
11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	211
12	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA....	222
12.1	Regole per la presentazione dell’offerta.....	233
13	SOCCORSO ISTRUTTORIO	244
14	CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	255
14.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	266
14.2	Documento di Gara Unico Europeo	29
14.3	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14.....	311
14.4	Documentazione in caso di avvalimento	311
14.5	Dichiarazioni integrative per i soggetti associati.....	322
15	CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA	333
16	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO	344
17	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	344
18	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
19	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	355
20	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	35
21	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	366
22	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	377
23	CODICE DI COMPORTAMENTO	37
24	ACCESSO AGLI ATTI.....	388
25	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	388
26	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	388

PREMESSE

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta da Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale (di seguito anche “*Sanitaservice*”), con Determinazione n.25/2025 del 12/03/2025, per l’affidamento del servizio triennale per la copertura assicurativa della responsabilità civile auto (R.C.A.) e rischi diversi, dei mezzi di Sanitaservice ASL Le Srl Unipersonale.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche “*Codice*”), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche “*Codice*”).

Il quadro normativo di riferimento ha subito significative modifiche a seguito dell’entrata in vigore, in data 31 dicembre 2024, del ‘Decreto Correttivo’ che ha novellato diverse disposizioni del codice dei contratti pubblici richiamate dal Bando – Tipo n.1/2023.

In attesa del Bando – Tipo n.1/2023, con comunicato del Presidente del 14 Gennaio 2025, l’Autorità ha reso noto come comportarsi a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche normative apportate con il cosiddetto ‘Decreto Correttivo’ del 31/12/2024; in particolare “nel caso in cui le sopravvenute modifiche o integrazioni normative incidano su una clausola del bando – tipo, la stessa dovrà intendersi sostituita dalle nuove disposizioni, nelle more dell’aggiornamento del Bando – tipo medesimo. In tal caso, sarà sufficiente giustificare la disapplicazione della clausola del Bando – tipo facendo riferimento alla sopravvenuta disposizione del ‘Decreto Correttivo’ applicabile al suo posto nel caso di specie.

In conformità a quanto previsto dall’art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l’utilizzo della piattaforma “EmPULIA” (d’ora in poi anche “*Piattaforma*”), accessibile all’indirizzo <https://www.empulia.it> (d’ora in poi anche “*Sito*”). Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nei Manuali scaricabili nell’apposita sezione raggiungibile al link: <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>.

Sanitaservice in qualità di Stazione Appaltante, è responsabile della pubblicazione e della successiva aggiudicazione della procedura in oggetto nonché della successiva sottoscrizione, del Contratto con l’Operatore Economico aggiudicatario.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Puglia (codice NUTS ITF).

Il Responsabile del Progetto, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 15, comma 1 del Codice, è il Dott. Mauro Durante, mail acquisti@sanitaservicelecce.it, Pec acquisti@pec.sanitaservicelecce.it In conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 4, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Mauro Durante, mail acquisti@sanitaservicelecce.it, telefono 0832335627, Pec acquisti@pec.sanitaservicelecce.it.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche “Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*”), del D.Lgs. n. 82/2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito anche “CAD”) e delle Linee Guida AgID, approvate con Determinazione n. 137/2023, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma medesima.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’Operatore Economico in maniera non conforme a quanto previsto nei Manuali.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della stessa e la proroga dei termini per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’Operatore Economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono **in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma EmPULIA**, accessibile al link: <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato,

nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma EmPULIA.

In ogni caso è indispensabile:

- **disporre almeno di un personal computer** conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- **disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale** (SPID) di cui all’art. 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- **avere un domicilio digitale** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- **avere da parte del legale rappresentante dell’Operatore Economico** (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29 del Decreto Legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni;
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’Operatore Economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sulla Piattaforma è possibile contattare la casella di posta elettronica helpdesk@empulia.it ovvero contattare l’Help Desk al numero verde 800.900.121.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 1 del Codice, comprende:

- Bando di gara;
- Capitolato tecnico;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – Schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;
- Allegato 2 – Schema attestazione pagamento bollo;
- Allegato 3 – Patto di Integrità
- Allegato 4 - Schema di Contratto;
- Allegato 5 – Schema di Offerta Economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, al seguente link: <https://www.sanitaserviceaslle.it/>.

2.2 Chiarimenti

È possibile formulare richieste di chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini riportati in Piattaforma, in via telematica, attraverso apposita funzionalità disponibile in Piattaforma, denominata “Chiarimenti”.

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente paragrafo.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste e delle relative risposte nella sezione della Piattaforma denominata “*Chiarimenti*” concernente la procedura in oggetto.

Si invitano gli Operatori Economici a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma.

L’Operatore Economico elegge domicilio digitale per la partecipazione alla presente iniziativa di gara presso la PEC indicata in Piattaforma, ai sensi degli articoli *6-bis*, *6-ter*, *6-quater* del Decreto Legislativo n. 82/05. Solo per gli Operatori Economici transfrontalieri, le comunicazioni avverranno attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli *6-bis*, *6-ter*, *6-quater* del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio triennale per la copertura assicurativa della responsabilità civile auto (R.C.A.) e rischi diversi, dei mezzi di Sanitaservice Asl Le Srl Unipersonale.

L’appalto è costituito da un unico lotto perché il servizio è ontologicamente unitario e deve essere svolto a favore della stazione appaltante con modalità uniformi e complessivamente integrate.

Il valore complessivo dell’Appalto, per i 36 mesi dell’Appalto, è pari a € 525.000,00, IVA esclusa e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze come di seguito dettagliato:

n.	Descrizione dei beni	Valore annuo a base d’asta (€, IVA esclusa)	Valore complessivo a base d’asta (€, IVA esclusa)
1	Servizio triennale per la copertura assicurativa R.C.A. e rischi diversi	150.000,00	450.000,00
	A) Importo a base d’asta	150.000,00	450.000,00
	B) Proroga tecnica		75.000,00
C)	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (indicare €0,00 in caso di assenza di rischi)	0,00	0,00
	A) +B) +C) Importo complessivo dell’appalto	150.000,00	525.000,00

Gli oneri per la sicurezza per rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì necessaria la predisposizione del Documento Valutazione Rischi.

È comunque obbligo di ciascun Operatore Economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi con l’attività svolta dallo stesso.

In linea generale, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità, stabilita dall’art. 41, co. 14, del codice – che l’operatore economico dimostri che i minori costi della manodopera (rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante) dichiarati derivino da una più efficiente organizzazione aziendale. Si rimanda a quanto precisato nei documenti di gara per la formulazione dell’offerta.

Il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto è il CCNL Ania.

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Codice **gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta (progetto di riassorbimento) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.**

3.1 Revisione prezzi

In conformità a quanto previsto all’art. 9 del Codice, l’Operatore Economico aggiudicatario potrà richiedere alla Stazione Appaltante l’aggiornamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla base di quanto disposto all’art. 60, comma 3, lett. b).

La revisione dei prezzi si limita al ripristino dell’originario equilibrio del Contratto ed è, pertanto, riconosciuta se le variazioni accertate risultano, in aumento o diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alla prestazione da eseguire, in conformità a quanto previsto dall’art. 60, comma 2 del Codice.

4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

Il Contratto avrà durata di **36 mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Sanitaservice si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative e regolamentari, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti dal Contratto medesimo.

4.2 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 180 giorni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante. L’importo stimato di tale opzione è pari a € 75.000,00, al netto di IVA. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’Operatore Economico almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere c) e d) e dell’art. 66, comma 1, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera c), è tenuto ad indicare, in sede di partecipazione, i consorziati per i quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’art. 95, comma 1, lettera d) sempre che l’Operatore Economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’art. 97 del Codice.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

L’Operatore Economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dall’aggiudicazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione automatica di cui all’art. 94 del Codice, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’art. 95 dovrà essere accertata previo contraddittorio.

Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l’esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti generali è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettera d) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’Operatore Economico (di seguito anche “FVOE”), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

L’Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

6.1 Self cleaning

Al ricorrere di fattispecie rilevanti ai sensi degli articoli 94, ad eccezione del comma 6, e dell’art. 95, ad eccezione del comma 2, l’Operatore Economico può fornire prova di aver adottato **misure di self-cleaning** idonee a dimostrare la sua affidabilità ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

A tal fine l’Operatore Economico dovrà presentare tutti i documenti utili a dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli Operatori Economici sono valutate da parte della Stazione Appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti e tempestive, l’Operatore Economico non è escluso; in caso alternativo, ne comunica le ragioni dell’esclusione.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’Operatore Economico (di seguito anche “FVOE”), operativo presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L’operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia, deve dichiarare – in conformità al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. – di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11 del Codice;
- b) Iscrizione nell’elenco gestito dall’IVASS relativo alle imprese abilitate all’esercizio delle attività assicurative e riassicurative nel territorio della Repubblica Italiana nel ramo oggetto del presente procedimento.

La comprova del requisito è acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di Capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell’art. 100, comma 11 del Codice, la Stazione Appaltante ha previsto i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria per una maggiore “*Favor participationis*” e di conseguenza allargare il più possibile la platea degli Operatori Economici che potrebbero partecipare.

Nell’ambito della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria, il concorrente, deve:

- dichiarare di possedere un indice di solvibilità (Economic Solvency Ratio – ESR: rapporto tra i fondi propri e requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato così come previsto dagli artt.45-bis e seguenti del d.lgs. 209/2005 e s.m.i. e oggetto di informativa al pubblico ai sensi del Regolamento IVASS n.33 del 06.12.2016) superiore al 120%. Tale indice di solvibilità deve essere riferito all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese aventi sede in uno stato estero ed operanti in regime di libera prestazione di servizi il metodo di calcolo del margine di solvibilità ai fini della partecipazione al presente appalto dovranno essere quelli previsti dal d.lgs. 209/2005.

In alternativa, a dimostrazione del medesimo requisito, il concorrente può:

- dichiarare di aver conseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un fatturato globale pari ad € 157.500,00 (centocinquantasettemilacinquecento /00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per la società di capitali mediante bilanci, estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente, attestante la misura e la tipologia del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto

forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del concorrente;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dal soggetto professionalmente qualificato; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del concorrente.

Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

7.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale

Nell’ambito della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, il concorrente deve dichiarare di avere regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, n.01 (uno) servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile auto (R.C.A.) a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o imprese/aziende private riferito ad una flotta di mezzi aziendali composta da almeno 30 (trenta) veicoli (cd. “servizio di punta”), con l’indicazione della data e del destinatario pubblico o privato del servizio stesso.

Si precisa e si stabilisce che:

- Il “servizio di punta” non può essere frazionato;
- Nel caso in cui il concorrente abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di propria competenza.

La comprova del requisito è alternativamente fornita in una delle seguenti modalità:

- Produzione dell’originale o di copia autenticata (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i) dei certificati/attestazioni e/o delle dichiarazioni rilasciati dall’amministrazione/ente/società contraente, da cui risultino le indicazioni di cui ai punti a), b), c) e d) sopra elencate;
- Produzione di copia autentica del contratto di polizza (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R 445/2000 e s.m.i.) unitamente a una dichiarazione del legale rappresentante del concorrente (resa ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R 445/2000 e s.m.i.) con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, riferita a ciascun contratto di polizza, da cui risultino le indicazioni di cui ai punti a), b), c) e d) sopra elencate.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nell’ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all’ art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplinare nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti da ciascuno degli Operatori Economici parte del raggruppamento / consorzio / aggregazione di Rete /GEIE.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all’iscrizione nel Registro delle Imprese ed all’iscrizione nell’elenco gestito dall’IVASS relativo alle imprese abilitate all’esercizio delle attività assicurative e riassicurative nel territorio della Repubblica Italiana nel ramo oggetto del presente procedimento, devono essere posseduti:

- Da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- Da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto almeno dall’impresa mandataria o dal raggruppamento nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di requisito di ordine speciale di cui all’art. 100 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Nell’ipotesi di partecipazione nelle modalità di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di partecipazione previsti nel presente Disciplinare nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti:

- **nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) da ciascuno degli Operatori Economici parte del consorzio,**
- **nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. c) e d) sia dalle consorziate esecutrici che delle consorziate che prestano i requisiti.**

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del Codice ai fini di decidere sull’esclusione. **Il requisito di idoneità di cui al paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al punto 7.2) deve essere posseduto e dichiarato, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, lett. a), cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici e non esecutrici.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3) deve essere posseduto e dichiarato, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, lett. a), cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici e non esecutrici.

I consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

8 AVVALIMENTO

L’Operatore Economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. **Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e di idoneità di cui al paragrafo 7.1, lett. a).**

Ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. In particolare, devono essere specificate le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione dell’Operatore Economico concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’Operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l’esclusione di entrambi i soggetti**, ai sensi dell’articolo 104, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell’art. 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall’art. 47 dello stesso è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. **L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.**

L’Operatore Economico e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare, l’Ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti al paragrafo 7;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’impegno verso l’Operatore Economico e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’O.E.

L’Operatore Economico allega nella Busta amministrativa il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l’Operatore Economico sostituisce l’ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l’Operatore produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’art. 96, comma 15 del Codice. L’Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l’esclusione dalla gara**.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’**esclusione** dell’Operatore Economico.

9 SUBAPPALTO

L’Operatore Economico indica all’atto di sottoscrizione dell’offerta, nell’apposita sezione del DGUE, le parti che intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 119 del Codice. **In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, il subappalto è vietato.**

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 119 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, quelle di cui all’art. 119, comma 3, del Codice.

L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, **alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso**.

La Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, **provvede alla verifica dell’effettiva applicazione** della predetta disposizione.

L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L’Offerta deve essere corredata, a **pena esclusione**, da **una garanzia provvisoria**, ai sensi dall’art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta, come indicato nel presente Disciplinare.

Ai fini della definizione dell’importo della garanzia, si applicano le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8 del Codice come di seguito indicato:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 1. per i soggetti di cui all’art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 2. per i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle suddette riduzioni, l’Operatore Economico dichiara in fase di partecipazione, nella compilazione del DGUE, il possesso delle certificazioni e inserisce nella Busta Documentazione Amministrativa, copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 13 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’Operatore Economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 43TO103016005000000570071.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L’Operatore Economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.106, comma 5 del Codice, per il numero di giorni eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’Operatore Economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Gli Operatori Economici concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n, 621 del 20 dicembre 2022, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta nella Busta Documentazione Amministrativa.

Al fine di agevolare gli Operatori Economici concorrenti, si riportano di seguito le modalità di presentazione della documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, da inserire nella Busta Documentazione Amministrativa:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri dell’Operatore Economico;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Operatore Economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri dell’Operatore Economico.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di pagamento del contributo, si rimanda al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 65, comma 2 del Codice.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’Operatore Economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma EmpULIA, secondo le modalità esplicitate nei Manuali, entro i termini perentori ivi riportati pena l’irricevibilità.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. Per l’individuazione della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 33, comma 8, lett. b), del d.lgs. 36/2023.

È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti in Piattaforma più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’O.E. stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.

L’offerta e tutta la documentazione richiesta devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale dell’Operatore Economico o da persona con comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata allegata in Piattaforma. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 18, 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere all’Operatore Economico, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all’originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Documentazione amministrativa, si applica l’art. 101 del Codice.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

12.1 Regole per la presentazione dell’offerta

L’offerta e tutta la documentazione richiesta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della Piattaforma relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- **Busta Documentazione Amministrativa;**
- **Busta Offerta Economica.**

La Piattaforma consente all’Operatore Economico di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli Operatori Economici concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

Tutti i file relativi alla documentazione potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. **L’Operatore Economico dovrà verificare in Piattaforma, il formato consentito per il caricamento dei documenti.** Per la presentazione dell’offerta è necessario rispettare i seguenti formati PDF, P7m Zip, 7.Zip. **Non sarà quindi possibile procedere al caricamento dell’offerta in Piattaforma se non attraverso uno dei formati indicati.**

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’articolo 101, comma 4, ove sussista un lasso di tempo utile tra la data di chiusura dei termini di partecipazione e il giorno fissato per l’apertura delle offerte, l’Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica. Non essendo attualmente prevista una funzionalità ad hoc in Piattaforma per consentire la rettifica dell’offerta, sarà cura del RUP comunicare modalità e tempi con cui procedere alla rettifica, fermo restando che la stessa non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione nonché della documentazione amministrativa presentata, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica e all’Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. A titolo esemplificativo, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’**esclusione** dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’Offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna all’Operatore Economico un congruo termine – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove l’Operatore Economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine **perentorio a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’**esclusione** dell’Operatore Economico dalla procedura.

La Stazione Appaltante può richiedere sempre chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

Resta fermo che i chiarimenti resi all’Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’Operatore Economico dovrà produrre e inserire nella Piattaforma, nella sezione denominata “*Busta documentazione*”, la seguente documentazione:

- **Domanda di partecipazione e Dichiarazioni Amministrative** redatte sulla base del format di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare;
- **eventuale procura;**
- **Copia della ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo;**
- **DGUE** (struttura da compilare su Piattaforma EmPULIA);
- **(eventuale) DGUE del subappaltatore** da compilare in conformità al modello approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Il documento non può essere compilato in Piattaforma, pertanto occorre scaricarlo compilarlo offline, firmarlo digitalmente e inserirlo nella Busta – Documentazione Amministrativa;

- **garanzia provvisoria;**
- **documentazione in caso di avvalimento;**
- **documentazione per i soggetti associati;**

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l’O.E. allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell’Operatore Economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d’**esclusione** dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione, da inserire nell’apposita sezione nella Piattaforma, deve essere redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 1 – *Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative* al Disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, comma 4, lettera g) ed h) del Codice sono rese dall’Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice, l’Operatore Economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’Operatore Economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l’Operatore Economico fornisce i dati identificativi ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione l’Operatore Economico dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro Operatore Economico che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. di essere al corrente degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante reperibile al seguente sito <https://www.sanitaserviceaslle.it/> e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. di accettare il patto di integrità di cui all’Allegato 3 - Patto di Integrità;
6. per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale _____, il codice fiscale _____, la partita IVA _____, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice;
8. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
9. **(Per gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)** di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del dl. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14.12.2010 e allega copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
10. *(Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE)* i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata);
11. *(Nel caso di consorzio tra società cooperative e tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lettera b),c) e d) del Codice)*, il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- da Operatore Economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l’Operatore Economico allega la **ricevuta di pagamento elettronico** rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l’Operatore Economico può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare, obbligatoriamente **copia del contrassegno** in formato.pdf. L’Operatore Economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, art. 82.

14.2 Documento di Gara Unico Europeo

Ai sensi dell’articolo 91, commi 1, lett. b), 3 e 4 del Codice, la compilazione del DGUE è richiesta per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Libro II, dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 100 e, ove previsti, di cui all’articolo 103 nonché l’osservanza delle ulteriori specifiche prescrizioni previste di cui al presente Disciplinare.

L’Operatore Economico compila il modello di DGUE in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L’Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla specifica procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico

L’Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Ai sensi dell’articolo 91, comma 4 del Codice, nel caso di partecipazione nelle forme giuridiche previste dagli articoli 65 e 66, l’Operatore dichiara la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate (Sezione A e B).

L’Operatore rende eventuali informazioni concernenti l’avvalimento e il relativo affidamento delle capacità di altri soggetti nel soddisfare i criteri di selezione della parte IV e V, ai sensi dell’art. 89 del Codice (Sezione C).

L’Operatore rende eventuali informazioni concernenti il subappalto e i relativi subappaltatori ai sensi dell’art. 105 del Codice (Sezione D).

Parte III – Motivi di esclusione

L’Operatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare (Sezione A-B-C-D).

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 94 e 95, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione

L’Operatore dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal presente Disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dal presente Disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica previsto dal presente Disciplinare;
- d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità previsto dal presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, la ditta concorrente) deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

Il DGUE deve essere compilato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. commi 1, 2, del D. Lgs. 36/2023, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE dovrà essere **compilato direttamente in Piattaforma**, sulla base delle indicazioni ivi fornite. Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “*Documentazione amministrativa*”.

14.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14

L’Operatore Economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

L’Operatore Economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione in caso di avalimento

L’Operatore indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

L’Operatore, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il contratto di avalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell’Operatore Economico che concorre, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Si specifica che nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avalimento è presentato nell’offerta tecnica;
2. una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta, nei soli casi in cui l’avalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. *(In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)* la dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze

ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

14.5 Dichiarazioni integrative per i soggetti associati

Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun Operatore Economico attestante:
 - l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indicano, del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun Operatore Economico aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale O.E., in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione denominata “*Caricamento Lotti/Prodotti*” presente in Piattaforma, l’Operatore Economico inserisce, le informazioni relative all’offerta economica nonché ogni eventuale ulteriori documentazione di cui al presente Disciplinare.

L’Operatore Economico deve indicare in Piattaforma, **a pena di esclusione**, i seguenti valori di offerta:

- nel campo “**Ribasso**” il **ribasso offerto** inteso quale differenza tra il valore a base d’asta e il valore offerto;

Dopo aver compilato le informazioni richieste in Piattaforma è necessario convalidarle facendo click sul comando “*Verifica Informazioni*”.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

In caso di discordanza fra l’importo complessivo offerto indicato in Piattaforma e quello risultante dalla compilazione del Modello Offerta Allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nel Modello Offerta.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023. La scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che l’oggetto del contratto ha connotati di ordinarietà ed è caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire il bene richiesto.

Inoltre, a seguito della predisposizione del capitolato tecnico da parte del Broker (che esercita professionalmente la propria consulenza per l’analisi e l’individuazione dei rischi specifici della Stazione Appaltante), lo stesso ha attestato che trattandosi di un rischio correlato alle responsabilità della stazione appaltante conseguente alla circolazione dei veicoli, tema molto complesso e che richiede elevate competenze giuridiche, risulterebbe di difficile valutazione ogni variazione al testo normativo circa l’eventuale effettiva conseguenza sulla portata della copertura. L’importo dei massimali è in linea con le disponibilità del mercato assicurativo e con gli obblighi minimi stabiliti dalla legge. Si ritiene, pertanto, che il capitolato sia in linea con le esigenze della stazione appaltante e con le normative in corso e che eventuali modifiche potrebbero non essere correttamente interpretate nella loro effettiva applicazione relativamente ad eventi incerti e futuri.

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo nel giorno e nell’orario comunicate tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:

- della documentazione amministrativa
- delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

18 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini dello svolgimento delle verifiche della documentazione amministrativa presentata, il RUP procede in seduta pubblica all’apertura della Busta – Documentazione Amministrativa di ciascun Operatore Economico. La Piattaforma garantisce la riservatezza dell’offerta economica che restano, chiuse, segrete e bloccate.

Durante la medesima seduta o in una o più sedute riservate, il RUP procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d. adottare il provvedimento di ammissione ed esclusione. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli Operatori Economici offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In seduta pubblica, nella data e nell’ora comunicata tramite Piattaforma agli Operatori Economici concorrenti ammessi, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. La valutazione delle offerte economiche avviene secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare, successivamente, il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc procede all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste dal presente Disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che saranno valutate dalla Stazione Appaltante non congrue ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del seggio di gara istituito ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede all’Operatore Economico la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’Operatore Economico offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’art. 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell’Operatore Economico aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia, intestata a favore di Sanitaservice ASL Le Unipersonale Srl, si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall’esecuzione dell’intervento, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

L’operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’esecuzione dell’intervento, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto d’Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’Appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

23 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell’Appalto, l’Operatore Economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e/o dell’Amministrazione contraente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l’Operatore Economico aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.sanitaserviceaslle.it.

24 ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforma EmPULIA., nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’art. 36.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative ai rapporti tra l’Operatore Economico e Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale, in qualità di Stazione Appaltante, è competente in via esclusiva il Foro di Lecce rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra l’Operatore Economico e l’Amministrazione Contraente sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell’ambito territoriale in cui opera l’Amministrazione Contraente.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nello svolgimento della presente procedura sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi del Reg. Gen. sulla protezione dei dati R.U.E. 2016/679 e del Cod. Privacy D.Lgs. n. 196/2003 t.v., la Stazione Appaltante informa l’Operatore Economico aggiudicatario che i dati contenuti nel Contratto saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività inerente al Contratto stesso e per l’assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia. In esecuzione della normativa richiamata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Titolare del trattamento è Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale nella figura dell’Amministratore Unico. Ogni ulteriore informazione in merito al R.P.D. è disponibile sul sito web istituzionale <https://www.sanitaserviceaslle.it>.